

N. R.G. 11/2022

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XIV****IL TRIBUNALE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Vittorio Carlomagno	Giudice rel.
dott. Claudio Tedeschi	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

sul ricorso ex art. 182-bis e art. 182-ter del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 per l'omologazione di accordo di ristrutturazione proposto da

la ricorrente

ha depositato in data 11.06.22 ricorso cautelare ex art. 182 bis comma 6 l. fall., dichiarando di trovarsi in stato di insolvenza e di avere proposto ai creditori un accordo di ristrutturazione e di avere presentato proposte di transazione fiscale e contributiva, chiedendo l'adozione del divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive sul suo patrimonio, nonché di acquisire titoli di prelazione se non concordati, con assegnazione di un termine per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della relativa documentazione;

all'udienza del 12.10.22, ha dato atto di avere depositato l'accordo di ristrutturazione presso la Camera di Commercio ed ha rinunciato all'istanza cautelare ed il collegio ha quindi dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza cautelare;

ha depositato l'11.10.22 il ricorso per l'omologazione c.d. forzata dell'accordo di ristrutturazione a norma degli artt. 182-bis e ter L.F., dichiarando di avere avanzato istanza all'Agenzia delle Entrate, all'Inps, all'Inail e all'Agenzia delle Entrate-



Riscossione che, complessivamente considerati, sono titolare di una quota superiore al 60% dei crediti;

la ricorrente espone che

la propria attività ha ad oggetto principalmente il noleggio, con e senza conducente, di automezzi, autovetture, furgoni, autocarri e attrezzature specifiche per la movimentazione delle merci e il trasporto di merci per conto di terzi, sia con mezzi propri che con l'ausilio di automezzi di terzi, anche in virtù di contratti di appalto sia con enti pubblici che privati;

che dal primo ottobre 2021, allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attuale attività, ha concesso in affitto il proprio ramo di azienda relativo all'attività commerciale alla società \_\_\_\_\_ cui ha noleggiato e concessi in leasing anche gli automezzi di proprietà, a fronte del pagamento di canoni di mercato;

che a seguito della concessione in affitto del ramo di azienda il 90% dei ricavi derivanti dall'attività verrà prodotto dalla società affittuaria, mentre il restante 10% continuerà ad essere generato dalla proponente mediante la propria filiale di

il piano di ristrutturazione dei debiti prevede

la generazione, da parte della società affittuaria, di flussi finanziari derivanti dall'attività svolta sotto forma di canoni di affitto, per l'importo annuo di Euro 6,369 milioni, destinati alla proponente, che intende utilizzarli in parte per il sostenimento dei propri costi e in parte per il pagamento dei debiti pregressi;

un apporto di capitale da parte di \_\_\_\_\_ a favore della proponente per l'importo di Euro 2,5 milioni;

il pagamento da parte della ricorrente dei propri debiti pregressi, utilizzando la liquidità così ottenuta;

il pagamento integrale delle spese professionali e dei debiti verso i dipendenti;

il pagamento del debito previdenziale secondo quanto indicato nella proposta di transazione previdenziale formulata, che prevede una falcidia del 60% dei debiti previdenziali di natura privilegiata ed una falcidia dell'80% di quelli di natura chirografaria, maturati dalla società sino al 31 dicembre 2021, e il pagamento dell'importo rideterminato in virtù della transazione in 11 anni, mediante rate semestrali con decorrenza dal 31 dicembre 2022;



il pagamento dei debiti verso l'Erario secondo quanto indicato nella proposta di transazione fiscale, che prevede una falcidia del 68% dei debiti fiscali maturati dalla società sino al 31 dicembre 2021 e il pagamento dell'importo rideterminato in virtù dell'accordo in 12 anni, mediante rate semestrali con decorrenza dal 31 dicembre 2022;

la proposta di transazione fiscale prevede

l'estinzione del credito dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di tributi sanzioni e interessi, pari ad Euro 25.619.639,00, o comunque nell'importo che dovesse risultare dovuto, mediante il pagamento del 32% del predetto importo o, nel caso in cui l'importo dovuto risultasse diverso, di una somma pari al 32% di tale diverso ammontare;

l'estinzione del credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di compensi di riscossione dei tributi iscritti a ruolo, pari ad Euro 30.896,00, o comunque dell'importo che dovesse risultare dovuto, mediante il soddisfacimento del 20% del predetto ammontare, o, nel caso in cui l'importo dovuto risultasse diverso, di una somma pari al 20% di tale diverso ammontare;

il pagamento delle somme dovute in 24 rate semestrali di importo crescente;

l'impossibilità in caso di accoglimento di richiedere alcunché a qualunque soggetto coobbligato e l'estensione del medesimo trattamento ad eventuali crediti che emergano successivamente;

la proposta di transazione contributiva prevede

il soddisfacimento dei crediti contributivi privilegiati e delle somme aggiuntive assistite da privilegio nella misura del 40% e dei debiti aggiuntivi di natura chirografaria in 22 rate semestrali di importo crescente, con l'applicazione di interessi di dilazione in ragione del tasso legale;

il Tribunale rilevato che

lo strumento prescelto si focalizza sulla transazione fiscale e contributiva, postulando l'omologazione forzosa, assumendo che in tal modo sia coperta una quota superiore al 60% del debito totale;

per i creditori privati estranei all'accordo come è noto si richiede il pagamento integrale, ed il ricorso fa riferimento alla conclusione di singoli accordi con creditori, ma non è dato sapere se tali accordi si inseriscano ed in che modo nel



quadro dell'accordo di ristrutturazione o se si debbano intendere come fatti estintivi con conseguente e corrispondente diminuzione della complessiva esposizione debitoria; i documenti prodotti in allegato al ricorso per omologazione, sub. 11, non sono al riguardo di alcun aiuto;

la Agenzia delle Entrate ha risposto il 23.09.22 alla proposta di transazione fiscale facendo riferimento ad un controllo fiscale avviato dalla GdF in data 22 marzo 2022, avente per oggetto anche presunte irregolarità relative agli anni d'imposta dal 2017 al 2020, che ha originato una richiesta al MI.SE. di parere sulla legittimità di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo fruiti da [redatto] concludendo in modo interlocutorio, con un invito a ripresentare l'istanza alla conclusione dell'indagine;

la proponente non ha svolto alcuna deduzione in questa sede sul merito degli accertamenti in corso e sull'entità delle conseguenze economiche in caso di esito sfavorevole;

ritiene inammissibile l'omologa forzosa sotto diversi profili:

la relazione ex art. 182 bis comma 1 L.F., datata 16.05.22, a firma del dott. [redatto] che dovrebbe attestare la convenienza della transazione proposta, non è stata aggiornata alla citata nota dell'Agenzia delle Entrate del 23.09.22 e quindi non offre alcun elemento utile al superamento delle criticità che questa evidenzia, in particolare rispetto alla prospettiva che il debito fiscale risulti di importo superiore;

la previsione da parte della transazione fiscale dell'impossibilità in caso di accoglimento di richiedere alcunché a qualunque soggetto coobbligato appare palesemente estranea alla finalità di risanamento aziendale, finalizzata piuttosto ad attribuire a soggetti terzi estranei all'accordo vantaggi indebiti, e potenzialmente di grave pregiudizio alle ragioni dell'erario in particolare nell'ipotesi, che non si può escludere alla luce degli accertamenti in corso, che emergano nel tempo debiti ulteriori di rilevante entità;

la durata del piano contraddice le linee guida di settore più recenti in tema di formulazione dei piani di risanamento, che escludono la ragionevolezza di piani ultraquinquennali e lasciano spazio per attestare piani più lunghi (nella specie, peraltro, si tratta di un piano pari a più del doppio del limite di ragionevolezza riportato) solo in presenza di elementi di certezza ai quali ancorarsi, che nel caso di specie non sono neanche indicati;

"Dovranno essere indicati i tempi necessari per l'esecuzione del Piano, tenendo presente che durate che eccedono un orizzonte temporale medio-lungo (generalmente da tre a cinque anni) si scontrano con problemi di prevedibilità analitica" *Principi per la redazione dei piani di risanamento, rilasciati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Commercialisti in data 26.5.22, punto 4.1.4.*



“Le considerazioni svolte dalla dottrina e dalla prassi dei principi contabili sulla inadeguata attendibilità delle previsioni di lungo periodo trovano eco anche nella prassi di diversi tribunali, che solo in rari casi considerano ragionevoli piani di durata superiore a 5 anni, anche per l'alea inevitabilmente correlata allo spostare le previsioni nel futuro. In generale anche dal punto di vista dell'attestatore un orizzonte temporale troppo lontano appare problematico, a meno che non vi siano elementi di certezza quali, ad esempio: contratti vincolanti di durata oltre 5 anni con primarie aziende come avviene nel settore degli idrocarburi delle utilities o delle gestioni immobiliari o alberghiere. In ogni caso il ricorso a piani aventi durata superiore a 5 anni deve essere puntualmente giustificato dal debitore con motivazione che l'attestatore deve ritenere adeguata, pronunciandosi espressamente sull'attendibilità, nei termini di cui sopra, delle previsioni successive al quinto anno”  
*Principi di attestazione dei piani di risanamento, rilasciati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Commercialisti in data 7.1.2021, punto 6.5.11.*

Alla luce dei rilievi che precedono si palesano, all'esito del doveroso controllo di legalità sostanziale e di plausibilità e ragionevolezza della garanzia del pagamento dei creditori non aderenti all'accordo (Cass. Sez. I, Sentenza n. 12064 del 08/05/2019), la non conformità della proposta al modello normativo e l'assenza di una idonea attestazione della sua convenienza. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

*Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.04.23.*

Il Giudice estensore  
dott. Vittorio Carlomagno

Il Presidente  
dott. Stefano Cardinali

